



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class.: 34.43.01/8.04.23/2021

A

Ministero dell'Ambiente e
della Sicurezza Energetica
Direzione generale Valutazioni ambientali
Divisione V - Sistemi di valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

E.p.c.a

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Soprintendenza archeologica,
belle arti e paesaggio
per le province di Brindisi e Lecce
sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio
archeologico della DG ABAP

Servizio III - Tutela del patrimonio storico,
artistico e architettonico della DG ABAP

Regione Puglia,
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche,
Ecologia e Paesaggio Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio V.I.A. e VINCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: **[ID: 9065]** Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Boccardi" della potenza di 30,15 MW con impianto di accumulo di 26 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Brindisi (BR).

Proponente: Società Merope sol S.r.l.

Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR.



VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’* e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il *“riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”*;

VISTO l’art. 4, comma 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”*, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”*;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante *“Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208”* registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto *“Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208”* – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di *“Ministero per i beni e le attività culturali”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”* (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle*



funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTO l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione prima in “*Ministero della transizione ecologica*” e recentemente con il D.L. 173/2022, in “*Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica*”, e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “*Ministero della Cultura*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

CONSIDERATO che, anche in riferimento al progetto in argomento, l’art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», ha stabilito che “*La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale [...]. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti*”. **Pertanto in relazione al procedimento in oggetto**, a seguito delle citate nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura **la competenza è trasferita** dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio **alla Soprintendenza Speciale per il PNRR**;

VISTO il Decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.lgs. 152/2006;

VISTO il D.P.C.M. 01 luglio 2022, con il quale è stato attribuito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di Soprintendente Speciale per il PNRR, nonché visto il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all’art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all’art. 6 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all’art. 28, l’applicazione dell’art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO che la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, con nota prot. 47577 del 29.03.2023, ha comunicato a questa Amministrazione che, la Società Merope sol S.r.l. ha presentato istanza per l'avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.152/2006, con nota acquisita dal MASE con prot.121407 del 04/10/2022, perfezionata con nota acquisita al prot. 37625 del 14/03/2023.

CONSIDERATO che la Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero della Transizione Ecologica, con la medesima nota prot. 47577 del 29.03.2023, ha comunicato a questa Soprintendenza Speciale la procedibilità dell'istanza di VIA e la pubblicazione della documentazione presentata da parte della *Taigete sol S.r.l.*, sul sito web ministeriale all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/9274>;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale, con nota prot. 5135 del 06.04.2023, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la per le province di Brindisi e Lecce e ai Servizi II e III della Direzione generale ABAP di comunicare le proprie valutazioni di competenza sull'intervento in oggetto o l'eventuale carenza della documentazione pervenuta ai fini delle valutazioni di VIA;

CONSIDERATO che Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, con nota prot. 20110 del 13.12.2023, valutata tutta la documentazione relativa all'intervento in oggetto, pervenuta e pubblicata nel portale istituzionale del MASE, ha inviato il proprio contributo istruttorio endoprocedimentale in gran parte ricompreso per la redazione del presente parere;

CONSIDERATO quanto comunicato dal Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota endoprocedimentale, prot. 28721-I del 14.12.2023, che di seguito si riporta:

“In riferimento all'oggetto, visto il parere della competente Soprintendenza, per quanto di competenza, si concorda con il suddetto parere endoprocedimentale della Soprintendenza e si specifica quanto segue.

CONSIDERATO che il progetto in esame, pur non interferendo con aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II o della Parte III del D.Lgs. 42/2004, interessa comunque un comparto territoriale caratterizzato dalle numerose attestazioni archeologiche dettagliatamente indicate dalla stessa Soprintendenza

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione archeologica prodromica presentata alla Soprintendenza dal Proponente ai sensi dell'art. 25, c. 1 del D. Lgs. 50/2016 vigente *pro tempore*, attualmente sostituito dall'art. 1, c. 2 dell'Allegato I. 8 al D.Lgs. 36/2023, e degli ulteriori chiarimenti e considerazioni avanzati dalla Soprintendenza, si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione;

si ritiene l'intervento in oggetto assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 10, come meglio precisato nel presente parere”.

VISTO quanto comunicato dal **Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con la nota endoprocedimentale, prot. 28929-I del 19.12.2023, che qui si riporta integralmente:

“Con riferimento alla procedura in oggetto,

- in riscontro alla nota di codesta Soprintendenza Speciale prot. n. 5135 del 06/04/2023;
- esaminata la documentazione pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- visto il parere espresso dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Brindisi e Lecce con nota prot. n. 20110 del 13/12/2023;
- considerato che nell'area direttamente interessata dalle opere in progetto, e nelle immediate vicinanze, non sono presenti beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. n. 42/2004 e che le opere in progetto non ricadono nella fascia di rispetto di beni architettonici tutelati, così come determinata dal D. Lgs. n. 199/2021, art. 20, c. 8,



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it

lett. c-quater;

- preso atto che le masserie segnalate dalla Soprintendenza ABAP come “Beni Architettonici” si trovano a una distanza superiore a 500 m rispetto all’area di progetto, e in particolare: la Masseria Gonnella, sottoposta a tutela *ope legis*, si trova a circa 4 Km a ovest e la Masseria Palmarini, tutelata con provvedimento rep. n. 117 del 07/04/2023, si trova a 2,3 Km a ovest;
 - preso atto che le criticità rilevate dalla Soprintendenza territoriale riguardano la tutela paesaggistica e archeologica;
- si comunica che non si ravvisano aspetti di specifica competenza di questo Servizio III”.

A conclusione dell’istruttoria, in relazione della procedura in oggetto, esaminata la documentazione progettuale trasmessa dalla Società Merope sol S.r.l. e tutta la documentazione pubblicata nel sito dedicato del MASE, comprese tutte le integrazioni, le osservazioni ed i pareri di altri enti, tenuto conto e in gran parte fatto proprio da questa Soprintendenza Speciale, del parere endoprocedimentale prot. 20110 del 13.12.2023 della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e considerati i contributi istruttori sopra indicati dei Servizi II e III della DG ABAP,

questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, esprime il seguente parere:

Normativa di riferimento

Le presenti valutazioni sono redatte secondo quanto previsto dalla seguente normativa:

- *Costituzione della Repubblica Italiana - Art. 9;*
- *Convenzione Europea del Paesaggio del 19.07.2000;*
- *D.lgs. N. 42/2004, Codice dei beni Culturali e del Paesaggio.*
- *D.lgs. n.152/2006, Norme in materia ambientale.*

- *D.lgs. n. 387/2003, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.*
- *D.M. 10.09.2010, Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, MiSE*
- *Regolamento Attuativo del DM 10.09.2010 Regione Puglia n. 24 del 30.12.2010, Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante l’individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia.*
- *D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012, Indirizzi per l’integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella valutazione di impatto ambientale.*
- *D.D. n. 162 del 06.06.2014, Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio.*
- *Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR), in particolare gli Obiettivi di qualità e lo Scenario Strategico delle Schede d’Ambito che interessano l’area di progetto, Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi delle Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2).*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42 del 22.01.2004.*
- *Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici, Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento Energia, giugno 2022.*
- *Circolare n. 5/2010 della DG PBAAC e Circolare n. 11/2022 della DG ABAP – SS PNRR*
- *D.P.C.M. 14 febbraio 2022 con riferimento alla VIAP per la verifica preventiva di interesse archeologico, Circolare n 29/2022 e Circolare n 53/2022 della DG ABAP – SS PNRR*
- *Legge n. 41 del 21 aprile 2023, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it

(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative

- Circolare n 32/2023 del 12/07/2023 della DG PBAAC – SS PNRR con oggetto Decreto legislativo 31 marzo 2023, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VIAP).

Osservazioni preliminari

Il “Rapporto statistico GSE 2021 – Solare Fotovoltaico - Energie da fonti rinnovabili in Italia” elaborato nell’ambito dell’attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall’art. 40 D.lgs. n. 28/2011 pubblicato a Maggio 2022 fa emergere che, in termini assoluti, alla fine del 2021 **la Regione con la maggiore potenza fotovoltaica installata in Italia è la Puglia** con poco meno di 3GW, il 13% del totale nazionale, seguita dalla Lombardia (11,7 %) ed Emilia Romagna (circa il 10%), la Regione Puglia però è interessata da un alto numero di impianti realizzati di grande dimensione sia per il solare fotovoltaico che per gli impianti eolici.

Tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale circa gli impatti diretti e cumulativi che l’impianto proposto è destinato a generare nonché la verifica delle interferenze degli stessi sull’intero sistema culturale, già fortemente compromesso dagli impianti FER già installati, autorizzati ed in corso di autorizzazione.

Sempre in premessa si evidenzia che, come comunicato dalla SABAP per le province di Brindisi e Lecce nel proprio parere endoprocedimentale citato, detta Soprintendenza si è già espressa sulle strutture impiantistiche in oggetto, nell’ambito di 3 diversi procedimenti di VIA provinciale, con i pareri prot. 17366 del 21/09/2020, prot. 17365 del 21/09/2020 e prot. 17364 del 21/09/2020 rispettivamente per l’Impianto 37 A, l’Impianto 37 B e l’Impianto 38, intestati alla Società Canadian, che nella loro sommatoria coincidono con l’estensione dell’impianto in progetto. A tali atti hanno fatto seguito ulteriori atti di Ufficio in diverse fasi procedurali e in fase di contenzioso, dettati anche da modifiche progettuali per la trasformazione degli originari impianti fotovoltaici in agrovoltaici. Il progetto in esame, oltre a essere la sommatoria dei tre sopra citati già esaminati, risulta rispetto agli stessi, in parte emendato.

Caratteristiche dell’intervento e descrizione sintetica dell’impianto

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrovoltaico denominato “**Boccardi**” suddiviso in 4 campi collegati tra loro tramite cavidotti interrati ad alta tensione con potenza nominale complessiva pari a 30,15540 MWp.

Le aree occupate dall’impianto saranno dislocate all’interno delle particelle di terreno site in agro del territorio comunale di Brindisi (BR). Esse sviluppano una superficie recintata complessiva di circa **55,78 Ha.**

L’impianto sarà collegato in antenna a 36 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 380/150 kV denominata “Brindisi Sud”.

Il percorso di detto elettrodotto sviluppa una lunghezza complessiva di circa 10,40 km interessando tratti di strade comunali e interpoderali del comune di Brindisi e un tratto di circa 5,6 km delle strade Provinciali 79 e 81 sempre nel comune di Brindisi.

I moduli fotovoltaici impiegati sono del tipo poli-cristallino con potenza nominale di circa 660 Watt/cad per un totale n° 45.690 moduli fotovoltaici che raggiungono **un’altezza massima di 4,774 m.** Detti moduli saranno disposti su sistemi di inseguimento solare monassiale di rollio del tipo Tracker. Queste strutture consentono la rotazione dei moduli fotovoltaici ad essi ancorati intorno ad un unico asse orizzontale permettendo l’inseguimento del sole nell’arco della giornata. Dette strutture saranno infisse nel terreno mediante apposita macchina battipalo o, nell’eventuale caso ritrovamenti puntuali di trovanti rocciosi, mediante macchina trivellatrice. L’interdistanza tra le fila di tracker è di almeno 9 m.



È previsto l'impiego di un inverter per ogni stringa ed il collegamento di quest'ultime ai trasformatori e elevatori di campo.

Ogni trasformatore di campo sarà ubicato in un container prefabbricato e da quest'ultimo, mediante rete AT in cavidotto interrato, verrà garantito il vettoriamento dell'energia alla futura Stazione Elettrica di proprietà TERNA.

La rete di alta tensione a 36 kV sarà composta da n° 2 circuiti con posa completamente interrata e realizzata per mezzo di cavi unipolari del tipo ARP1H5E (o equivalente) con conduttore in alluminio. Le terne provenienti dai trasformatori di campo verranno convogliate dapprima nella cabina di raccolta e successivamente inviate tramite uno cavidotto interrato AT ad una cabina di consegna posta nelle immediate vicinanze della futura Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione "Foggia-Palo del colle".

All'interno dei campi è previsto l'impiego di una stazione meteorologica assemblata e configurata specificatamente per il monitoraggio dell'efficienza energetica degli impianti fotovoltaici.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un sistema di accumulo dell'energia, posto all'interno del "Campo B", della potenza di 26 MW ed una capacità di 104 MWh. Il layout prevede la disposizione di n. 42 battery container (dim. 6058 mm x 2438 mm x 2896 mm), 9 inverter e 4 trasformatori.

Il progetto inoltre prevede la realizzazione di un intervento agroenergetico rappresentato dall'impianto fotovoltaico integrato con un allevamento di ovini e con colture per la produzione di foraggio attraverso la semina di essenze foraggere autoctone, con leguminose annuali auto-riseminanti, alcune delle quali trifoglio o con leguminose poli-annuali quali la veccia.

Gli ovini utilizzeranno al pascolo il foraggio del prato che verrà coltivato all'interno delle aree di impianto. Questa superficie sarà suddivisa in 2 aree: una dedicata al pascolo delle fattrici ed una riservata alla produzione di foraggio (Fieno).

Fanno parte del progetto inoltre: recinzione costituita da una rete a maglie metalliche ancorata al terreno con offendicola con sottopassi faunistici con altezza massima di 2,20 m; cancelli carrabili in materiale metallico; impianto di illuminazione, videosorveglianza e antintrusione; nuova viabilità interna realizzata in misto granulometrico stabilizzato e in terra semplicemente battuta con larghezza minima di 3 m.

Sono previsti inoltre i seguenti interventi di mitigazione e compensazione: realizzazione di una doppia barriera visiva verde, dapprima con la messa a dimora di alberi lungo il margine della provinciale e con la costituzione di siepi autoctone lungo la recinzione costituite da olivastro con altezza massima di 2,5 m.

Localizzazione urbanistica dell'intervento

La pianificazione urbanistica per l'area di progetto qualifica le zone come agricole, per la parte agrovoltica, le aree sono identificate in **"zona E – Agricola" del PRG del Comune di Brindisi, definita nel suo uso dall'art. 48 delle NTA, adeguato al PUTT/p**, in parte ricadenti nelle Emergenze Idrologiche: *"area di pertinenza e area annessa idrologia secondaria) art 3.08 NTA PUTT/p"*.

Per il cavidotto dell'intervento, invece, le aree coinvolte ricadono in parte in "zona E – Agricola" del PRG, definita nel suo uso dall'art. 48 delle NTA, adeguato al PUTT/p, **in parte in aree di rispetto stradale e in parte nelle Emergenze Idrologiche: art 3.08 e in Fascia di Protezione Beni Naturalistici Aree protette e Corridoi Ecologici**, con regime di salvaguardia e tutela riferibile anche agli artt. 3.11 e 3.13 delle NTA del PUTT/p.

All'art. 48 delle NTA sono riportate le *"Norme particolari per la zona E, co 1) La zona E comprende le parti del territorio attualmente destinate ad usi agricoli, per le quali il piano si propone l'obiettivo della tutela e conservazione delle caratteristiche naturali e paesaggistiche, da attuarsi mediante il mantenimento e la ricostruzione di attività agricole compatibili con l'obiettivo medesimo (...)"*.

L'intero impianto, è interessato da un regime di salvaguardia e tutela d'uso specifico (cfr. nota dirigenziale Settore Urbanistica ed Assetto del territorio – Comune di Brindisi prot. 57601 del 22.05.2023, trasmessa come parere endoprocedimentale al MASE in merito al procedimento in oggetto).

1.



2. Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

1.1 Beni paesaggistici

2.1 a) Ricognizione beni tutelati ai sensi degli artt. 136, 142, 143 nell'area di intervento

Ai fini della verifica dei possibili impatti del progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale, questa Soprintendenza rileva che **i lotti costituenti il progetto**:

1. non ricadono nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
2. non ricadono nella perimetrazione di aree di cui all'art. 142 del Codice;
3. non ricadono nella perimetrazione di ulteriori immobili ed aree di cui all'art. 143 del Codice;

Con riferimento all'art. 143, si specifica che in Puglia vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che disciplina tutto il territorio regionale.

Il cavidotto interferisce invece con i seguenti Beni Paesaggistici (BP) ed *Ulteriori Contesti Paesaggistici* (UCP), individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 c. 1, lett. e):

1. Fiumi e torrenti, acque pubbliche (BP delle *Componenti Idrologiche*) - Fiume Grande;
2. Formazioni arbustive in evoluzione naturale (UCP delle *Componenti Botanico-vegetazionali*)
3. Area di rispetto dei Boschi (UCP delle *Componenti Botanico-vegetazionali*) - Bosco di Santa Teresa;
4. Parchi e riserve (BP delle *Componenti delle Aree Protette*) - Boschi di Santa Teresa e dei Lucci;
5. Area di rispetto dei Parchi e riserve (UCP delle *Componenti delle Aree Protette*) - Boschi di Santa Teresa e dei Lucci.

A conoscenza della SABAP di Brindisi e Lecce, non vi sono ulteriori interferenze dirette tra l'intervento e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 dello stesso decreto, fatta salva la relativa verifica da effettuare da parte dell'Ente competente.

1.1 b) Indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

Come riportato nel paragrafo precedente, in Puglia vige il PPTR, uno strumento che prevede diversi livelli di tutela, nel quale sono separati gli aspetti di carattere conformativo (quali le *Prescrizioni* e le *Misure di salvaguardia* o le *Discipline d'uso*), da quelle di più ampio respiro volte ad indirizzare le trasformazioni territoriali in coerenza con gli obiettivi del piano stesso (quali in particolare gli *Indirizzi* e le *Direttive* e le *Normative d'uso*, nonché l'insieme delle *Linee Guida* regionali). Il PPTR pertanto, cogente nell'insieme di tutte le parti che lo compongono, costituisce lo strumento mediante il quale si dà attuazione alle misure di tutela previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, l'area vasta interessata dall'intervento ricade negli Ambiti Territoriali de "La campagna brindisina" (allegato 5.9 al PPTR) Figura Territoriale "Campagna irrigua della piana brindisina". La suddetta *Figura* è caratterizzata dalla presenza di un paesaggio rurale connotato dalla diffusa presenza di reticoli di canali, spesso ramificati, che intercettano la trama agraria e contribuiscono a renderla variegata sia dal punto di vista morfologico che culturale. Tuttavia nella stessa la *Scheda d'Ambito* rileva la presenza elementi detrattori, tra i quali si segnalano le diverse forme di occupazione e trasformazione antropica dei corsi d'acqua.

I lotti di progetto, ubicati a sud dal centro urbano di Brindisi, a distanza di circa 3km, di forma irregolare, sono costituiti da diversi appezzamenti distinti e non contigui, la cui accessibilità è garantita dalla SP 43 e da vari tracciati interpoderali che arrivano in adiacenza ai lotti. Tali lotti sono inseriti in un ambito



territoriale a vocazione prevalentemente agricola identificato come la porzione di territorio sita: a nord il centro urbano di Brindisi; ad ovest la SS 7; a sud la SP 81; a est la SS 613. I suddetti lotti confinano su tutti i fronti con altri lotti agricoli liberi.

Il contesto paesaggistico di riferimento è caratterizzato dalla presenza di un sistema agricolo consolidato, costituito da un reticolo variegato ed armonico di lotti agricoli inquadrati da tracciati viari di larghezza ridotta, del tipo vicinale o interpodereale di cui alcuni in terra battuta, con presenza di canali e diversi reticoli idrografici e con uso di suolo caratterizzato da estese superfici destinate a seminativo e anche a vigneti (cfr. Elaborato R.3.g Uso del suolo). L'uso del suolo descritto contribuisce a connotare il territorio non solo dal punto di vista colturale, ma anche delle ampie visuali aperte che si aprono sullo stesso.

Il paesaggio rurale della Campagna Brindisina ha come primo elemento distintivo la percezione di un grande territorio aperto: un bassopiano compreso tra i rialzi terrazzati delle Murge e le deboli alture del Salento. Qui traspare un'immagine che rispecchia la forte connotazione produttiva del territorio agricolo, nel quale le colture permanenti ne connotano l'immagine.

Nello stesso contesto si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura e di consistenti complessi masserizi, intorno ai quali si sono sviluppati i mosaici colturali che hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno ai manufatti.

1.2 c) **Indicazione della presenza di beni tutelati anche nell'area vasta del SIA**

Nello stesso Ambito de "La campagna brindisina" si segnala la presenza di due corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142, co. c) del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e censiti come *Bene paesaggistico* (BP) dal PPTR vigente, tra le *Componenti idrologiche* e in particolare: *Canale Li Pronai e Palmarini* a circa 1,5 km a nord-ovest dall'area di progetto, *Fiume Grande* a ridosso del quale va a collocarsi il campo B di progetto e inoltre intercettato dal cavidotto di progetto, *Canale Foggia di Rau* a est, *Canale Fiume Piccolo* a nord e *Canale Cillarese* a ovest censito come Reticolo idrografico individuato dallo stesso PPTR come *Ulteriore contesto paesaggistico* (UCP) ai sensi dell'art. 143 dello stesso Codice. La presenza di tali beni comporta inoltre la presenza di *Formazione arbustive in evoluzione naturale*, anch'esse individuate come UCP tra le *Componenti botanico-vegetazionali* e alcune delle quali in prossimità dei lotti di progetto e una intercettata dal cavidotto di progetto. Non distanti dai lotti di progetto, sono perimetrate delle aree a *Bosco*, censite come *Bene paesaggistico* (BP) dal PPTR vigente tra le *Componenti botanico-vegetazionali*, con le relative *aree di rispetto*, anch'esse riconosciute come UCP tra le *Componenti botanico-vegetazionali* e in particolare l'area di rispetto del Bosco di Santa Teresa è intercettata dal cavidotto di progetto.

Inoltre a sud-ovest delle aree di progetto, a circa 4 km di distanza, si rileva la presenza dei *Boschi di Santa Teresa e dei Lucci*, intercettati dal cavidotto di progetto, in cui sono ricomprese alcune delle aree bosco precedentemente citate, e a circa 2,5 km a est *Salina di Punta della Contessa*, censiti come *Bene paesaggistico* (BP) dal PPTR vigente tra le *Componenti delle aree protette e siti naturalistici*, con le relative *aree di rispetto*, anch'esse riconosciute come UCP tra le *Componenti delle aree protette e siti naturalistici*.

Si rileva inoltre che i lotti interessati dall'impianto agrovoltatico sono situati a circa 300 m a ovest della SS 16 censita tra le "Strade a valenza paesaggistica" tra gli UCP delle *Componenti dei valori percettivi* del PPTR, definite dall' art. 143, comma 1, lett. e, del Codice dei Beni culturali.

La porzione di territorio che include i lotti di intervento è disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi. Nell'area vasta del SIA si rilevano diversi beni individuati dal PPTR come UCP nella *Struttura Antropica e storico-culturale* come *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con le relative *aree di rispetto* anch'esse perimetrate, tra le quali si citano:



Masseria Cafarello a ridosso della quale si colloca il campo B di progetto che lambisce l'area di rispetto, *Masseria Nicoletto* a 300 m a est, *Masseria Chiodi* a 600 m a est, *Masseria Palmenti* a 200 m a est, *Masseria Taverna* a 700 m a est, *Masseria Pigna Flores* a 900 m a ovest, *Masseria Capitan Monza*, *Masseria Palmarini* a 2,3 km a ovest, *Masseria Gonnella* a circa 4 km a ovest, *Masseria Piccoli Palmarini*, *Masseria Maffei*, *Masseria Marrazza*, *Masseria Pignicedda*, *Masseria Masina*, *Masseria San Giorgio*, *Masseria Matagiola*, *Masseria Cuoco*, *Masseria Paticchi*, *Masseria Moina*, *Masseria San Paolo*, *Masseria Torre Rossa*, *Masseria Pigna*, *Masseria Flaminio*. Il campo A di progetto è situato a circa 4 km a sud della città consolidata di Brindisi perimetrata tra gli UCP delle *Componenti culturali e insediative* e inoltre sulla stessa insiste una perimetrazione che la identifica quale *Immobilie e aree di notevole interesse pubblico* (DM 18.05.99 – PAE 0096) tra i BP delle *Componenti culturali e insediative*.

Inoltre a circa 5,3 km a est dei lotti di progetto si rileva la presenza di San Giorgio (Masseria Masina) censita come *Bene Paesaggistico* (BP) dal PPTR vigente quale *Zona di interesse archeologico* nelle *Componenti Culturali e Insediative*.

Nell'ambito paesaggistico descritto, elementi detrattori del paesaggio sono costituiti dall'occupazione antropica dei corsi d'acqua e delle aree contermini, che riduce la naturalità delle aree fluviali e contribuisce alla frammentazione degli ecosistemi, ma anche la notevole diffusione di impianti di produzione di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica; l'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU). (da Ambito 9, "La Campagna Brindisina" del PPTR).

1.3 d) Norme d'uso e di attuazione gravanti sull'area

Per i *beni paesaggistici* (BP) e per gli *ulteriori contesti paesaggistici* (UCP) sopra evidenziati interferenti con il progetto vigono le seguenti norme (prescrizioni o misure di salvaguardia) di cui alle NTA del PPTR:

Art. 46 delle NTA del PPTR – *Prescrizioni per "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche"*.

Art.63 delle NTA del PPTR – *Misure di salvaguardia e di utilizzazione dell'area di rispetto dei boschi*.

Art.66 delle NTA del PPTR - *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per "Prati e pascoli naturali" e "Formazioni arbustive in evoluzione naturale"*.

Art.71 delle NTA del PPTR – *Prescrizioni per i Parchi e le Riserve*.

Art.72 delle NTA del PPTR - *Misure di salvaguardia e di utilizzazione dell'area di rispetto dei Parchi e delle Riserve Regionali*.

1.1 e) Segnalazione di eventuali nuove dichiarazioni di interesse pubblico regionali o ministeriali in itinere tutelati ai sensi dell'art. 146 c. 1

Non sono segnalate nuove dichiarazioni di interesse pubblico né altri procedimenti di tutela in itinere nelle aree oggetto di intervento.

1.2 Beni architettonici e archeologici

1.2 a) Ricognizione nell'area o nelle sue immediate vicinanze delle dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice

Beni Architettonici

Nell'area direttamente interessata dall'impianto in argomento e dalle opere di connessione non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del *Codice*. **Tuttavia si segnala che Masseria Gonnella è sottoposta a tutela ai sensi della parte II e in particolare del combinato disposto degli articoli 10 e 12 del D.lgs 42/2004, mentre Masseria Palmarini è sottoposta a provvedimento di tutela diretto con D.C.P.C. n. 117 del 07/04/2023.**



Beni Archeologici

Nell'area direttamente interessata dall'impianto di progetto non insistono provvedimenti di tutela archeologica; si segnala tuttavia la presenza del provvedimento D.M. 02/11/1996 gravante sull'area denominata San Giorgio, posta circa 1450 m a sud-ovest dall'area della sottostazione elettrica di smistamento Terna, quindi a 5200 m ca a nord-ovest dall'area dell'impianto.

Tutela del paesaggio: esplicitazione degli impatti verificati e potenziali e loro valutazioni in relazione all'intervento proposto

2.1 Beni paesaggistici

Si fa presente che le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA **ovunque siano essi localizzati**, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con **le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR**, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede (cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez. C2).

Si evidenzia che la valutazione degli impatti deve considerare il progetto nel suo complesso che, si ribadisce, prevede la realizzazione di un impianto agrovoltaiico costituito da **n° 45.690 moduli fotovoltaici** che raggiungono **un'altezza massima di 4,774 m**.

All'interno dell'estensione complessiva del lotto di intervento, la superficie interessata dall'impianto per la produzione di energia rinnovabile, e quindi dall'installazione di elementi artificiali su suolo agricolo, deve ritenersi notevolmente superiore alla metà dello stesso, non potendosi limitare l'occupazione prodotta dai pannelli alla sola infissione dei pali al suolo, ma dovendosi considerare anche la proiezione planimetrica degli stessi, che contribuisce in maniera lampante alla determinazione degli impatti.

Analizzando la compatibilità dell'intervento in esame con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C2 della Scheda d'ambito, individuati con particolare riferimento alle Componenti dei paesaggi rurali, si rappresenta quanto segue.

Obiettivi di qualità paesaggistica del PPTR

- Per l'attuazione dell'**obiettivo 4**, *“Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici”* è definito, tra gli altri, il seguente indirizzo: *“Riqualificare i paesaggi rurali degradati dal proliferare di elementi artificiali estranei alle attività agricole”*.

Tale indirizzo indica con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi moduli fotovoltaici come quelli previsti dal progetto in esame, se pure intervallati da aree adibite a colture per la produzione di foraggio attraverso la semina di essenze foraggere autoctone, con leguminose annuali auto-riseminanti, alcune delle quali trifoglio o con leguminose poli-annuali quali la veccia, contribuiscono a dequalificare i paesaggi agrari e ad aumentare i processi di artificializzazione.

- In relazione a tale obiettivo, inoltre, sono definite le seguenti direttive: *“gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:*

- *incentivano le produzioni agricole di qualità, in particolare di viticoltura, con ricorso a tecniche di produzione agricola a basso impatto, biologica ed integrata;*
- *prevedono misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive, con particolare riferimento alle coperture in plastica dei vigneti e alle*



opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici.

- Inoltre in relazione all'**obiettivo 4.1**, *Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici*, sono definite le seguenti direttive: “*gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:*
 - *incentivano le produzioni tipiche e le cultivar storiche presenti;*
 - *limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati ad attività agricole*”;
- Inoltre in relazione all'**obiettivo 4.5**, *Salvaguardare gli spazi rurali e le attività agricole*, sono definite le seguenti direttive: “*gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:*
 - *evitano la proliferazione di edificazioni che snaturano il rapporto tra edificato e spazio agricolo caratteristico delle modalità insediative della Riforma;*

Con il progetto di impianto agrovoltaiico al suolo in valutazione, che interessa lotti agricoli per una superficie complessiva pari a ca. **55,78 ha**, di cui una quota parte notevolmente superiore alla metà è direttamente interessata dall'installazione degli elementi di impianto, verranno introdotti elementi artificiali (le stringhe portamoduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione/consegna, le connessioni) non destinati alle attività agricole.

In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati.

In ragione del contesto paesaggistico ed alla luce dell'analisi effettuata, si ritiene che la realizzazione dell'impianto di progetto comporterebbe un imponente stravolgimento del sistema agricolo sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati nel raggio di 5 km, e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo. La proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza.

A tal proposito i lotti di progetto sono caratterizzati dalla presenza di manufatti rurali nelle immediate vicinanze e in particolar modo il campo B di progetto lambisce l'area di rispetto di *Masseria Cafarello*, censita tra gli UCP delle Componenti culturali e insediative quale Testimonianza della stratificazione insediativa, essi rappresentano una testimonianza dei manufatti edilizi tradizionali del paesaggio rurale e tale progetto, che prevede la localizzazione dei pannelli in prossimità o a ridosso, sarebbe in contrasto con le direttive della scheda d'ambito del PPTR che “*incentivano azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza*”.

La collocazione dei previsti moduli fotovoltaici e di tutti gli ulteriori elementi di impianto comporterebbe l'introduzione di elementi che prevedono un diverso utilizzo, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie seminativa di rilevanti dimensioni anche rispetto agli impianti già presenti sul territorio, mediante l'inserimento di elementi estensivi la cui altezza supera di gran lunga quella di un edificio ad un piano.

L'impianto di progetto, infatti, sommandosi agli altri già esistenti e ai numerosissimi in fase di istruttoria, rischia di aumentare notevolmente la globalità degli impatti, innescando un effetto di potenziale saturazione. Infatti il suddetto impianto, di una durata temporale prevista di 30 anni, per quanto sia



tecnicamente reversibile e per quanto sia stata progettata la dismissione dei singoli componenti, è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alternare la percezione collettiva dei luoghi (cfr. elaborato *Tav. O Piano di dismissione dell'impianto fotovoltaico*).

Inoltre, con riferimento alle componenti visivo percettive, data la presenza nel contesto in analisi di diversi segni antropici di elevato valore storico culturale costituiti dal sistema delle masserie storiche sopra descritte, si rileva l'esistenza di un rapporto di intervisibilità tra il sito di progetto e alcune delle masserie ubicate nel contesto in analisi, in particolare *Masseria Cafarello* a ridosso della quale si colloca il campo B di progetto che lambisce l'area di rispetto, *Masseria Nicoletto* a 300 m a est, *Masseria Chiodi* a 600 m a est, *Masseria Palmenti* a 200 m a est, *Masseria Taverna* a 700 m a est, *Masseria Pigna Flores* a 900 m a ovest. Tale rapporto è attenuato solo in parte dalla mitigazione esterna all'area di impianto come riscontrabile nell'elaborato PAES_02 FOTOINSERIMENTI. Infatti dalle viste fornite si evince, sebbene sia presente la siepe quale opera di mitigazione esterna, che i pannelli sono perfettamente visibili e riconoscibili, data la rilevante altezza, in particolare da *Masseria Cafarello*. Si ritiene in proposito che il rapporto di intervisibilità tra tutte le componenti dell'impianto (ivi comprese le schermature) e Masserie, con particolare riferimento a quelle più prossime ai lotti di intervento, contribuirebbe a degradare i valori paesaggistici degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto, causando la compromissione delle valenze estetico-percettive della campagna circostante.

Si rileva, inoltre, che i lotti di progetto si sviluppano in adiacenza a tracciati poderali a lenta percorrenza e a circa 300 m a ovest della *SS 16* censita tra le "Strade a valenza paesaggistica" tra gli UCP delle Componenti dei valori percettivi del PPTR, dalla quale le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle schermature e delle previste recinzioni e cancelli di tipo industriale, da ritenersi assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione planimetrica, altezza e per materiali costitutivi. In particolare si ritiene che la dinamicità del punto di vista dell'osservatore che percorre le suddette strade, consentendo di abbracciare nel tempo di percorrenza su entrambi i lati tutta l'area di intervento in una visuale ad ampio raggio, comporterebbe notevoli impatti in ragione dell'accostamento visuale e delle interrelazioni paesaggistiche e culturali dell'impianto di progetto con le masserie citate in narrativa, con particolare riferimento a *Masseria Cafarello* a ridosso della quale si colloca il campo B di progetto che lambisce l'area di rispetto, *Masseria Nicoletto* a 300 m a est, *Masseria Chiodi* a 600 m a est, *Masseria Palmenti* a 200 m a est, *Masseria Taverna* a 700 m a est, *Masseria Pigna Flores* a 900 m a ovest, (attorno alle quali orbitano i lotti di progetto), considerato che con tutta probabilità i lotti di progetto ricadono nei terreni agricoli la cui economia produttiva ha gravitato nel corso dei secoli intorno alla presenza delle suddette masserie.

Si ritiene altresì che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto. In particolare le recinzioni proposte come mitigazioni, pur rendendo parzialmente non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso.

Relativamente agli **impatti cumulativi**, l'elaborato denominato PAES_02 FOTOINSERIMENTI denuncia la visibilità dell'impianto dalle masserie che orbitano intorno alle aree di impianto, come precedentemente specificato, (tutte tutelate come UCP dal PPTR), data la distanza ridotta, per cui in direzione delle stesse viene proposta la realizzazione di importanti opere di mitigazione che coprano visivamente l'impianto e che riescono a attenuarne la visibilità solo in parte infatti **dalle viste fornite si evince**, sebbene sia presente la siepe quale opera di mitigazione esterna, **che i pannelli sono perfettamente visibili e riconoscibili, data la rilevante altezza.**



In prossimità delle aree di progetto si segnala la presenza di due corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142, co. 1 let. c) del D. Lgs. 42/2004 e censiti come *Bene paesaggistico* (BP) dal PPTR vigente, tra le *Componenti idrologiche* e in particolare:

- *Canale Li Pronai e Palmarini* a circa 1,5 km a nord-ovest dall'area di progetto;
- *Fiume Grande* a ridosso del quale va a collocarsi il campo B di progetto e inoltre intercettato dal cavidotto di progetto;
- *Canale Foggia di Rau* a est;
- *Canale Fiume Piccolo* a nord;
- *Canale Cillarese* a ovest censito come Reticolo idrografico individuato dallo stesso PPTR come *Ulteriore contesto paesaggistico* (UCP).

Rispetto alle Componenti Idro-Geo-Morfologiche, il PPTR indica esplicitamente di *“garantire l'efficienza del reticolo idrografico drenante dei corsi d'acqua e dei canali di bonifica”* e di *“assicurare la continuità idraulica impedendo l'occupazione delle aree di deflusso anche periodico delle acque.”* La vicinanza dell'impianto di progetto a fiumi e ai corsi d'acqua del reticolo idrografico di connessione della R.E.R., come precedentemente indicato, entra in contrasto con la direttiva del PPTR che afferma di *“valorizzare naturalisticamente le aree di recapito finale di bacino endoreico”*, *“di ridurre l'artificializzazione dei corsi d'acqua”* di *“prevedere misure atte ad impedire l'impermeabilizzazione dei suoli privilegiando l'uso agricolo estensivo”*.

Si ritiene in proposito che il rapporto di intervisibilità tra impianto, beni paesaggistici e ulteriori contesti precedentemente citati contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici rispettivamente dell'area tutelata e degli immobili tutelati e delle relative *aree di rispetto*.

Si rileva inoltre che l'impianto di progetto si sviluppa a circa 300 m dalla SS 16, dalla quale le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della globalità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle importanti schermature e delle previste recinzioni di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione piano altimetrica e per materiali costitutivi.

Le importanti mitigazioni proposte, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali aperte che caratterizzano il contesto territoriale.

Ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai numerosi volumi cabinati, con particolare riferimento alle strutture previste in prossimità della stazione elettrica esistente, sia per il volume, le dimensioni planimetriche e le relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte.

Analizzando la compatibilità dell'intervento in esame con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C2 della Scheda d'Ambito Territoriale de *“La campagna Brindisina”*, individuati con particolare riferimento alle Componenti visivo percettive, si rappresenta quanto segue.

- Per l'attuazione dell'**obiettivo 7**, *“Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia”* è definito, tra gli altri, il seguente indirizzo: *“Salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico-culturali e da contesti rurali di particolare valore testimoniale”*. Tale indirizzo indica con chiarezza che l'introduzione di opere di mitigazione e schermatura lungo il perimetro di impianto incide alterando le ampie visuali libere che caratterizzano l'ambito e inoltre la parte fotovoltaica dell'impianto, che risulta visibile e riconoscibile, sebbene sia presente la siepe quale opera di mitigazione lungo il perimetro delle aree di progetto, risulta un elemento estraneo rispetto alle valenze ambientali e storico-culturali presenti nell'immediato intorno delle aree di progetto.

In relazione a tale obiettivo, inoltre, sono definite le seguenti direttive: *“gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:*



- impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;
- *impediscono le trasformazioni territoriali che alterino il profilo degli orizzonti persistenti o interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche;*
- *salvaguardano le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale;*
- individuano fasce di rispetto a tutela della fruibilità visiva dei paesaggi attraversati e impediscono le trasformazioni territoriali lungo i margini stradali che compromettano le visuali panoramiche.

Le mitigazioni proposte, costituiscono elemento di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto. Tale circostanza appare ancor più grave alla luce della evidenziata visibilità dell'impianto dalla SS 16, oltre che dalle diverse strade prossime ai lotti di intervento, tutte strade dalle ampie visuali libere che consentono di abbracciare nel tempo di percorrenza tutte le aree di intervento in una visuale ad ampio raggio ed in movimento, caratterizzate da una notevole frequentazione.

Si ritiene altresì che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna. In particolare le mitigazioni proposte, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso. In proposito si rileva che la notevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli, che si attesta sui **4,77 metri**, contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti.

Relativamente alle **opere di compensazione** proposte, inoltre, si ritiene che non siano commisurate al grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico di riferimento qualora l'impianto di progetto fosse realizzato, mentre le previste opere di mitigazione (con particolare riferimento a recinzioni e schermature), per le motivazioni sopra descritte, oltre a non consentire di superare le criticità rilevate, costituiscono elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio. L'introduzione delle colture previste nel progetto agricolo al di sotto dei pannelli e nelle aree interstiziali non muta sufficientemente il notevolissimo impatto percettivo degli stessi e di tutti gli elementi artificiali necessari ai fini dell'installazione e dell'esercizio dell'impianto di progetto.

Valutazione in merito agli impatti cumulativi

Per quanto riguarda gli impatti cumulativi l'intervento è tenuto al rispetto di quanto disposto con Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia 6 giugno 2014 n.162 "D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012 – *“Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale - Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio”*, la quale DD stabilisce che per il fotovoltaico : *“la valutazione degli impatti visivi cumulativi presuppone l'individuazione di una zona di visibilità teorica definita come l'area in cui il nuovo impianto può essere teoricamente visto e dunque l'area all'interno della quale le analisi andranno ulteriormente specificate”*.

Pertanto si ritiene che la presenza documentata di un elevato numero di campi fotovoltaici, realizzati ed autorizzati, i cui dati dimensionale sono noti, contribuisca a generale un impatto globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi in fase di istruttoria, rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio.

Particolarmente significativa appare la vista aerea, ritenuta una visuale paesaggistica di elevato rilievo, in quanto strumento di lavoro tecnico che consente di cogliere la totalità e la consistenza dimensionale dell'impianto di progetto, degli impianti a cui lo stesso si somma e del contesto paesaggistico a larga scala




in cui gli impianti sono inseriti. In particolare la vista aerea dell'intervento di progetto evidenzia l'effetto di progressiva saturazione che lo stesso comporterebbe sommato agli impianti già esistenti nei lotti interstiziali e a quelli autorizzati.

Nell'area vasta riportata nel S.I.A. si rileva la presenza di altri impianti fotovoltaici di notevoli dimensioni, che hanno comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola soprattutto in aree prossime a ovest dei lotti di progetto. Quanto affermato è supportato dall'analisi riportata nell'elaborato *PAES_01 Relazione Paesaggistica* pag. 76 fig.21, nel quale sono graficizzati gli impianti realizzati e gli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente come risultanti dall'Anagrafica FER. Considerato il raggio di 5 km, il dato riportato aumenta esponenzialmente, data la presenza diffusa su tutti i lati ma soprattutto a ovest di altri campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall'anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione.

Ulteriore conferma, oltre i dati desunti dall'Anagrafica FER, si ha dalle mappe sotto riportate elaborate dalla SABAP BR-LE ed in continuo aggiornamento, nelle quali sono graficizzati gli impianti – eolici e fotovoltaici – realizzati (in giallo), autorizzati (in verde) e in corso di istruttoria (in rosso). I suddetti impianti sono considerati anch'essi detrattori in quanto hanno già comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola.

Tale ricognizione è finalizzata a evidenziare l'entità del fenomeno in atto (che rischia di portare ad una eccessiva saturazione), esplicito anche mediante l'inserimento delle mappe riportate di seguito, inoltre sono richiamati impianti, in fase di istruttoria, che sono per la gran parte di tipo agrivoltaico.



L'impianto in oggetto è riportato in blu - Elaborazione della SABAP BR-LE.

In particolare a est dei lotti interessati dall'impianto di progetto si rileva la presenza di campi interessati da altri procedimenti in atto o conclusi per la realizzazione di campi fotovoltaici e in particolare:

- a nord-est rispetto alle aree di impianto:
 - a circa 1,2 km **BRINDISI SOLAR 1** con potenza di 51,87 MWp e un'estensione di circa **110 ha**;
 - a circa 3,10 km **"ID 7420 CONTESSA"** con potenza di 100 MWp e un'estensione di circa **174 ha**;



Soprintendenza speciale per il PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
ss-pnrr@cultura.gov.it

- a sud-est rispetto alle aree di impianto:
 - a circa 1 km “**ID 7467 RICCHIUTI**” con potenza di 69,31 MWp e un’estensione di circa **86,2 ha**;
 - a circa 3,4 km “**ID 7774 Vallone Società Stern PV 2**” con potenza di 29,92 MW e un’estensione di circa **50 ha**;
 - a circa 3,2 km “**CERANO ENERGREEN**” con potenza di 128 MWp e un’estensione di circa **183 ha**;
 - a circa 4 km “**BRINDISI SOLAR 3**” con potenza di 55,86 MWp e un’estensione di circa **222 ha**;
 - a circa 3,15 km “**EN.IT**” con potenza di 43,4 MWp e un’estensione di circa **60 ha**;
- a sud rispetto alle aree di impianto:
 - a circa 420 m “**AEPV 10**” con potenza di 5,99 MWp e un’estensione di circa **14,25 ha**;
 - a circa 1,10 km “**MY SUN PATICCHI**” con potenza di 9001 kWp e un’estensione di circa **22 ha**;
 - a circa 1,3 km “**ID 9035 BRINDISI ENERGIA 6 SRL**” con potenza di 22,48 MW e un’estensione di circa **26,73 ha**;
- a sud-ovest rispetto alle aree di impianto:
 - a circa 2,3 km “**MAFFEI**” con potenza di 27,1 MWp e un’estensione di circa **65 ha**;
- a ovest rispetto alle aree di impianto:
 - a circa 950 m “**ID 7626 Columns Energy Spa**” con potenza di 11,22 MW e un’estensione di circa **21,79 ha**;
 - a circa 4,2 km “**ID 8261 COLUMNS ENERGY**” con potenza di 14.404,5 KWp e un’estensione di circa **18,71 ha**;

Le aree interessate dai procedimenti sopracitati più il procedimento in oggetto interesserebbero complessivamente circa 1.109 ha. Nella stessa area sono mappati in **giallo impianti fotovoltaici già realizzati per un’estensione pari a circa 155,37 ha.**

Nel raggio di 5 km il dato riportato negli elaborati relativi agli impatti cumulativi aumenta esponenzialmente, data la presenza diffusa su tutti i lati e tra gli stessi lotti di progetto di altri campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall’anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione. A questi sono da aggiungere i numerosi impianti eolici in sovrapposizione il cui iter di autorizzazione è ancora in essere.

Inoltre, ulteriori e notevoli elementi di trasformazione ed artificializzazione del territorio di notevole impatto sono dati dai cabinati, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte (elementi prefabbricati, recinzioni di tipo industriale).

L’impianto agrovoltaiico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell’ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell’assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l’aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali. Pertanto il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare la struttura consolidata del paesaggio agrario, la qualità dell’ambiente e l’identità storico-culturale, mentre risulta necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti.



Considerazioni in merito a prescrizioni o adeguamenti progettuali

Per le motivazioni di cui sopra, si evidenzia che non si ritiene di poter fornire **indicazioni su modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso**, se non una delocalizzazione dell'impianto in area più compatibile paesaggisticamente (area industriale, degradata, di scarso pregio paesaggistico e comunque consentita dal PPTR e dalle norme nazionali e regionali), attesa la natura stessa dell'intervento comportante un esteso consumo di suolo, in contrasto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono *“sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)”*.

Si evidenzia infine che il progetto in esame è in contrasto con le Direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della *Campagna brindisina*, che prevede l'adozione di misure volte a contenere opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici.

In proposito, quanto riportato nella Scheda d'ambito del vigente PPTR a proposito delle criticità dell'area vasta in cui sarà inserito l'impianto: *“La forte pressione antropica esercitata dall'attività agricola intensiva e il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia sia convenzionale che rinnovabile sta determinando una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi. [...] L'intero ambito ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più importanti della regione Puglia e d'Italia. L'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU).”*

Valutazione in merito agli aspetti beni archeologici

L'impianto si colloca in un contesto territoriale, esteso a sud-ovest di Brindisi, tra la città e il comune di Mesagne, in cui sono ben note le frequentazioni antropiche e le dinamiche insediative riferibili a diverse epoche storiche, caratterizzato da un particolare sviluppo in età romana grazie anche alle caratteristiche geologiche del territorio e all'articolazione del reticolo idrografico, nonché grazie alla presenza del tracciato della Via Appia, intorno alla quale si articolano numerosi insediamenti e aree di necropoli ben documentate. Nel settore nord-occidentale dell'area vasta considerata l'attuale tracciato della Strada Comunale 16, che ancora conserva la denominazione di “via vecchia Appia”, è identificato con il tracciato della strada romana o, comunque, con una sua possibile variante. Lungo tale percorso viario, che ha inizio con la denominazione di via S. Lorenzo dalla chiesa omonima alla periferia di Mesagne e procede in direzione est come S.C. 16 fino a raggiungere masseria Masina, per poi proseguire in direzione Brindisi, sono dislocate numerose evidenze archeologiche note da bibliografia. L'area interessata dall'impianto, invece, è posta a sud est del corso del canale Palmarini Patri e ad ovest del sito di età romana di Mass.a Taverna.

La Carta del rischio archeologico, redatta in formato vettoriale in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM 14/02/2022 (GU n. 88 del 14/04/2022) e acquisita al prot. con n. 0000302-A del 04/01/2023, relativamente all'analisi delle testimonianze archeologiche, riporta nel template_gna diverse testimonianze reperibili nella ricca bibliografia di settore dalla quale si evince il quadro archeologico qui sinteticamente descritto. Il sito tutelato più prossimo all'area dell'impianto, censito nella suddetta Carta del rischio, è collocato appena fuori dall'area buffer qui considerata: si tratta del *vicus* tardoantico presso masseria Masina, sottoposto a vincolo archeologico diretto istituito ai sensi della L- 1089/39 con D.M. 02.11.1996 e censito nel PPTR come *Bene Paesaggistico – Zona di interesse archeologico*. Il sito si colloca in adiacenza al tracciato stradale dell'antica Appia sopra descritto e a circa 5km dall'area di impianto.



Si deve rilevare che detto sito in località San Giorgio è un'area, vincolata a seguito di scavi in estensione, che riveste particolare importanza ai fini della ricostruzione dei paesaggi storici in quanto gli insediamenti rurali tardoantichi compresi nella categoria del *vicus* si sviluppavano in strettissimo rapporto con la viabilità: la collocazione del sito in adiacenza al percorso della strada comunale 16 conferma l'ipotesi che la viabilità attuale costituisca una sopravvivenza dell'Appia o almeno di una sua significativa variante e consente, inoltre, di riconoscere tale percorso viario come elemento strutturante del paesaggio attuale.

Considerando un buffer di 5000 metri intorno all'area dove è localizzato l'impianto in esame, **sono censite 54 segnalazioni archeologiche**, frutto di studi topografici editi e di indagini di scavo: in generale si tratta di aree caratterizzate da spargimento di materiale fittile, talvolta da evidenze più significative come pozzi e strutture murarie (Masseria Taverna), tesoretti monetali (Masseria Cuoco), tessere/*crustae* marmoree (Masseria Conella A), indizio della fitta frequentazione dell'area in epoca romana legata alla presenza di tracciati viari e delle fonti d'acqua che favorivano lo sfruttamento delle risorse naturali della piana brindisina (Aprosio M. 2008, *Archeologia dei Paesaggi a Brindisi dalla romanizzazione al Medioevo*, Bari, Edipuglia).

La Relazione archeologica, sulla base dell'analisi "di evidenze archeologiche (strutture di vario tipo, necropoli, assi viari, rinvenimenti); delle caratteristiche geomorfologiche, delle condizioni paleoambientali del territorio e della presenza di toponimi significativi che suggeriscono l'ipotetica frequentazione antica; della presenza di eventuali anomalie individuate durante la fotointerpretazione", ha individuato un **Rischio Assoluto Medio** per via della toponomastica e del contesto storico-archeologico noto nell'area. Tuttavia, quanto al rischio archeologico relativo alle aree interessate dai lavori in oggetto è stato assegnato un grado di **Rischio Archeologico Basso**, ottenuto comparando l'impatto delle singole lavorazioni con le evidenze archeologiche censite (certe o probabili).

Tali valutazioni sono anche l'esito delle ricognizioni di superficie a proposito delle quali la relazione si esprime in modo contraddittorio: "Per quanto la visibilità sia oggettivamente ottima, c'è da considerare che la maggior parte dei campi ricogniti sono coltivati a pomodoro, il che comporta la presenza di pacciamatura che altera le condizioni reali del terreno non permettendo di rilevare obiettivamente la presenza di eventuale materiale archeologico" e anche "L'esito delle ricognizioni è stato fortemente condizionato dalla visibilità dei terreni e in alcuni casi dell'inaccessibilità, quindi nessun terreno può considerarsi esplorato esaustivamente e in tali occasioni la valutazione del rischio di rinvenimento archeologico non è totalmente attendibile".

In ragione di quanto sopra esposto, **non si possono escludere potenziali impatti negativi diretti**, in quanto gli scavi e i movimenti di terreno previsti per il progetto in esame possono compromettere la conservazione di depositi archeologici ancora presenti nel sottosuolo, sia pur conservati in subsidenza. L'intervento in valutazione si inserisce, infatti, in un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso, per il quale peraltro i dati noti da bibliografia costituiscono solo parte di un quadro più ampio di testimonianze materiali riconducibili a diverse epoche storiche, ma con una prevalenza di testimonianze inquadrabili in età romana.

In merito agli **aspetti di tutela del patrimonio archeologico noto e presunto** relativo al contesto di riferimento si fa presente che, stante l'incompatibilità delle opere di progetto con la tutela paesaggistica, **si è ritenuto opportuno non attivare la procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)** di cui all'art. 41, cc. 4 e all. I8 del D.Lgs. n. 36/2023.

Si rileva, tuttavia, che **il progetto rimane soggetto alle disposizioni di cui al succitato art. 41 c. 4, con la conseguenza che, in caso di superamento del parere negativo o di nuova progettazione dell'opera, dovrà comunque essere attivata la procedura di VPIA di cui all'art. 41, c. 4**, ovvero potrà essere motivatamente prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera, come previsto al punto 6.6.1 delle



Linee Guida di cui all'All. 1 del D.P.C.M. 14/02/2022, nell'ambito dell'autonoma procedura di VPIA da espletare entro e non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori (D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 10).

Valutazione in merito alla localizzazione dell'impianto: aree idonee

Con riferimento alle *aree idonee* come definite dal D.lgs. 199/21 art. 20 co.8 e modificate dall'art 47 del DL n. 13 del 2023, ora Legge n. 41/23, si rileva che il progetto non ricade in area idonea per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Si evidenzia, infatti, come il cavidotto interferisca direttamente con:

- il *Fiume Grande* censito come Bene paesaggistico (BP) dal PPTR ai sensi dell'art. 142 lett. c);
- il *Bosco di Santa Teresa e dei Lucci* (Riserva Naturale Regionale Orientata Riserva Naturale Regionale Orientata) censito come (BP) dal PPTR ai sensi dell'art. 142 lett. f).

Si segnala inoltre che:

1. I lotti di progetto sono situati a 1,5 km da *Canale Li Pronai e Palmarini* censiti come *Bene paesaggistico* (BP) dal PPTR vigente tra le *Componenti Idrologiche*;
2. Il cavidotto di progetto intercetta oltre i *Boschi di Santa Teresa e dei Lucci* censiti come *Bene paesaggistico* (BP) dal PPTR vigente tra le *Componenti delle aree protette e siti naturalistici* anche con le relative *aree di rispetto*, anch'esse riconosciute come UCP tra le *Componenti delle aree protette e siti naturalistici* ai sensi dell'art. 143 del Codice;
3. I lotti interessati dall'impianto agrovoltaiico sono situati a circa 300 m a ovest della *SS 16* censita tra le "*Strade a valenza paesaggistica*" tra gli UCP delle *Componenti dei valori percettivi* del PPTR ai sensi dell'art. 143 del Codice;
4. I lotti di progetto sono situati a ridosso di *Masseria Cafarello*, a 300 m da *Masseria Nicoletto*, a 600 m da *Masseria Chiodi*, a 200 m da *Masseria Palmenti*, a 700 m da *Masseria Taverna*, a 900 m da *Masseria Pigna Flores*, a 2,3 km da *Masseria Palmarini* (edificio tutelato ai sensi della Parte II del Codice dei Beni culturali e paesaggistici con D.C.P.C. n. 117 del 07/04/2023), tutelate come UCP del PPTR vigente nella *Struttura Antropica e storico-culturale* come *Testimonianza della stratificazione insediativa* con relative *aree di rispetto*, ai sensi dell' art. 143 del Codice;
5. Il cavidotto di progetto intercetta l'*area di rispetto* del *Bosco di Santa Teresa*, individuata come UCP del PPTR vigente tra le *Componenti botanico-vegetazionali*, ai sensi dell'art. 143 del Codice;
6. Il cavidotto di progetto intercetta *Formazioni arbustive in evoluzione naturale*, individuate come UCP del PPTR vigente tra le *Componenti botanico-vegetazionali*, ai sensi dell'art. 143 del Codice;

Ulteriori aspetti di criticità generali dell'intervento rispetto alla tutela del paesaggio

Per quanto sopra esposto e valutato, la realizzazione delle previste installazioni fotovoltaiche con caratteristica tipologica di agrivoltaiico, più tutte le relative opere connesse, interessando a livello percettivo un contesto paesaggistico a vocazione agricola, determinerebbe lo stravolgimento e il degrado del valore identitario che il territorio in esame esprime. La realizzazione del progetto trasformerebbe il paesaggio rurale identitario in uno dalle marcate connotazioni industriali, del tutto avulso dalle tradizioni, dalle caratteristiche e dalla storia del contesto, oltre che per quanto sopra esposto, anche per i seguenti motivi:

- **Tali nuove installazioni porterebbero il territorio in esame**, con le sue valenze paesaggistiche specifiche dalle sfumature anche labili, **verso un paesaggio standard dominato da elementi percettivamente dirompenti, per estensione a scala territoriale e per natura materica;**
- **L'impianto previsto mal si armonizzerebbe con il contesto culturale** del territorio.
- **L'area di intervento, dallo studio presentato, non sembra essere il risultato di una ponderata valutazione tra siti localizzativi alternativi potenzialmente idonei**, come richiamati nel quadro



normativo nazionale e regionale. **L'analisi svolta dalla Società proponente non indaga alternative di localizzazione nella stessa o in altre regioni, non tiene conto di quanto riportato nel paragrafo B2.2.2 delle "Linee guida" del PPTR;**

- **L'intervento non prevede opere di mitigazione degli impatti adeguate ai valori paesaggistici presenti e così come indicato nei criteri generali progettuali volti all'inserimento degli impianti FER nel paesaggio e sul territorio, riportati nel D.M. 10.09.2010, *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, MiSE*, e nel Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR). Il layout di progetto proposto non è assumibile come progetto di paesaggio, in quanto non corrisponde a "la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologiche innovative, volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico" (cfr. Parte IV – Inserimento degli impianti nel paesaggio e nel territorio – punto f D.M. 10.09.2010).**

Si evidenzia, inoltre che il "paesaggio" non è solo un fatto "visivo": nella definizione di paesaggio della Convenzione Europea del Paesaggio, infatti, al primo punto dell'art.1 si legge: *"Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni"*.

La "forma visibile" del "paesaggio" è solo una componente di quest'ultimo. **Il "territorio" diventa "paesaggio" quando i suoi abitanti si riconoscono in esso, nei suoi tratti identitari e lo trasformano, lo costruiscono non solo materialmente con strutture e coltivazioni, ma anche in forma mentale e culturale.**

In tal modo si riconoscono in esso, sentendosene parte integrante e determinante; solo un tale processo mentale, può portare ad una percezione del paesaggio positiva.

Tale dinamica non può avvenire nel contesto territoriale in oggetto dove la trasformazione paesaggistica sta avvenendo in tempi brevi con l'introduzione di impianti FER di grandi dimensioni come quello del progetto in argomento.

Mai nella storia si è avuta una modifica del paesaggio rurale così consistente e pervasiva in tempi così brevi come sta avvenendo in questo periodo.

Si ricorda inoltre che **nel procedimento di VIA le valutazioni del Ministero della cultura, si estendono a considerare l'intero territorio interferito dal progetto** che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.lgs. 42/2004, **a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici**. Tale modalità valutativa è ribadita dal D. Lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo *Allegato VII* vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) **che il paesaggio**, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

Si ritiene, come già indicato, l'intervento in oggetto assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, **la cui esecuzione è comunque sospesa** a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 10, come meglio precisato nel presente parere".

Per tutte le motivazioni sopra esposte, in considerazione dell'impatto negativo sulla percezione dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici ad essa associati, nonché per l'impatto sul contesto archeologico e sui beni storico culturali, valutate le criticità individuate e sopra riportate, visto in particolare il PPTR della



Regione Puglia, viste le *Linee Guida* 4.4.1 (parte seconda) – *Componenti di paesaggio e impianti di energie rinnovabili - Linee Guida sulla progettazione e localizzazione degli impianti*, per quanto di competenza, **si ritiene che l'impianto in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori del patrimonio culturale dell'area interessata, pertanto, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR esprime il proprio**

PARERE CONTRARIO

ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 152/2006, riguardante il **Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Boccardi" della potenza di 30,15 MW con impianto di accumulo di 26 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Brindisi (BR)**, proposto dalla Società Merope sol S.r.l.

Il Funzionario del Servizio V della DGABAP

(Arch. Giovanni MANIERI ELIA)

giovanni.manierelia@cultura.gov.it



IL DIRIGENTE DEL SERV. V DELLA DGABAP

(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



Rocco Rosario

Tramutola

MINISTERO DELLA

CULTURA

27.12.2023 13:46:48

GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

(Dott. Luigi LA ROCCA)

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi

O = Ministero della cultura

C = IT



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it